



SENT. n. 49/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21317** del registro di segreteria, propo-

sto, con ricorso depositato il 24.11.2022, da Omissis, nato a Omissis il Omissis

(c.f. Omissis), residente in Omissis, Omissis, in qualità di unico erede di Omis-

sis nata a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), rappresentato e difeso, giusta pro-

cura in atti, dagli avv.ti Franco Rusca (c.f. RSCFNC49P14D969K) pec:

franco.rusca@ordineavvgenova.it e Riccardo Marmorato (c.f.

MRMRCR81A11D9693J) pec: riccardo.marmorato@pec.it, elettivamente do-

miciliato presso quest'ultimo indirizzo digitale e domicilio fisico presso lo stu-

dio dell'avv. Franco Rusca in Genova Via Roma 5/7.

Contro

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappre-

sentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, e per quanto

riguarda l'organo provinciale con sede in Genova (16121) Piazza della Vittoria

6, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT

58S22D969F) PEC: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it, per dichiarata

procura generale alle liti del 21.7.2015, a rogito del Dott. Paolo Castellini,

	Notaio in Roma, rep.n.80974, rogito 21569.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha adito questa Corte per ottenere	
	l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida dell' Omissis, l'ac-	
	certamento del diritto, quale unico erede della sig.ra Omissis alla riliquidazione	
	in aumento del trattamento pensionistico, a suo tempo goduto dalla stessa, per	
	il periodo dall' Omissis al Omissis, la condanna, anche a titolo risarcitorio,	
	dell'Amministrazione a corrispondere il trattamento pensionistico differen-	
	ziale tra quello goduto dall'ascendente, di cui è unico erede, e quello conse-	
	guente alla suddetta riliquidazione in aumento, nella misura di euro 141.484,66	
	o in quella diversa, anche maggiore, che dovesse risultare, con maggiorazione	
	di interessi e di rivalutazione monetaria o del maggior importo tra tali due poste	
	dalla maturazione al saldo.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- Omissis, della quale è unico erede, aveva lavorato da ultimo alle dipendenze	
	dell'A.S.L. n. 3 "Genovese". Con nota Omissis prot. n. Omissis l'Amministra-	
	zione attivava nei suoi confronti un procedimento disciplinare e, con delibera-	
	zione del D.G. Omissis, veniva disposto il recesso per giusta causa dal rapporto	
	di lavoro. Con successiva deliberazione del D.G. Omissis veniva annullato il	
	precedente provvedimento del Omissis, e disposta la sospensione facoltativa	
	in via cautelare dal servizio, con pari decorrenza. La Omissis veniva quindi	
	riamessa in servizio dal giorno Omissis, e successivamente, a seguito di di-	
	missioni rassegnate il Omissis, il rapporto di lavoro veniva risolto in data	
	2	

	Omissis, come da delibera del D.G. Omissis. La pensione riconosciuta alla	
	Omissis, sulla base di un'anzianità contributiva dalla quale era stato escluso	
	tutto il periodo di sospensione cautelare (dal Omissis al Omissis) era stata pari	
	alla somma annua lorda di euro 36.393,71;	
	-in esito ad un articolato contenzioso seguito all'azione proposta dalla sig.ra	
	Omissis (sentenze Tribunale di Genova n. Omissis; Corte appello Genova n.	
	Omissis) il ricorrente, unico erede della predetta (deceduta il Omissis), in se-	
	guito alla sentenza della Cassazione, sez. lav., n. Omissis -di accoglimento di	
	alcuni motivi di censura rispetto alla predetta sentenza di appello n. Omissis -	
	aveva riassunto il processo nel grado di rinvio avanti la Corte di appello di	
	Genova che, con sentenza n. Omissis, aveva dichiarato l'illegittimità della so-	
	sposizione cautelare disposta nei confronti di Omissis per il periodo dal Omissis	
	al Omissis; condannato l'A.S.L. n. 3 Genovese a corrispondere allo stesso	
	Omissis a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 173.980,91, oltre	
	interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data della pronuncia	
	al saldo; condannato l'A.S.L. n. 3 Genovese al versamento in favore	
	dell'I.N.P.S. della contribuzione dovuta per il periodo suindicato, in misura	
	pari a euro 123.312,76, oltre interessi di legge. L'A.S.L. 3, dopo aver pagato il	
	Omissis euro 173.980,21 per differenze retributive, ha corrisposto all'INPS,	
	per il periodo dal Omissis al Omissis (determinazione dirigenziale Omissis)	
	euro 123.312,76, a titolo di contribuzione dovuta per tale periodo e (determi-	
	nazione dirigenziale Omissis) euro 38.558,00 per interessi legali;	
	- con nota pec del Omissis il ricorrente chiedeva a INPS la riliquidazione della	
	pensione spettante alla Omissis a seguito della declaratoria di illegittimità della	
	sospensione cautelare dal Omissis al Omissis e con successiva nota pec dell'	
	3	

	Omissis l'Istituto veniva diffidato a riliquidare la predetta pensione ed erogare	
	la differenza risultante, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria o	
	quantomeno del maggior importo tra tali due poste, dalla maturazione al saldo,	
	al suo unico erede Omissis.	
	In via istruttoria il ricorrente ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica	
	d'ufficio per quantificare l'importo differenziale tra il trattamento pensionistico	
	goduto dalla sig.ra Omissis dall' Omissis al Omissis e quello conseguente alla	
	riliquidazione in aumento dello stesso per il versamento, da parte dell'A.S.L.	
	n. 3 Genovese, dei contributi previdenziali per il periodo dal Omissis al Omis-	
	sis, in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Genova, Sez. lav.,	
	Omissis.	
	Con memoria depositata in prossimità dell'udienza del 29.3.2023 si è costituito	
	l'INPS, contestando la quantificazione del credito vantato dal ricorrente in	
	quanto non sussisterebbe alcuna certezza sull'esatto ammontare delle diffe-	
	renze di pensione esposte in ricorso. Deduce inoltre che non risulterebbe al-	
	cuna domanda di riliquidazione dei ratei di pensione da parte della dr.ssa Omis-	
	sis, e che l'odierno ricorrente agirebbe per un diritto, la riliquidazione della	
	pensione, che non sarebbe stato azionato dalla titolare del diritto stesso. Infatti,	
	la domanda di pensione o la domanda di riliquidazione della stessa potrebbe	
	essere presentata da persona diversa dal titolare della posizione assicurativa	
	solo nei casi di rappresentanza legale previsti dalla legge (tutore, curatore, am-	
	ministrazione di sostegno, etc.). Pertanto, la facoltà di presentare domanda am-	
	ministrativa di pensione o di riliquidazione della stessa, in quanto avrebbe na-	
	tura personale, non potrebbe essere esercitata da persona diversa dal titolare	
	del diritto fatto valere.	
	4	

	Alla pubblica udienza del 29.3.2023 il ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione dell'INPS, con le conseguenze di legge. Nel merito si è richiamato agli atti e alle conclusioni formulate. A domanda del giudicante, ha riferito che la sentenza del giudice ordinario è stata eseguita dall'Amministrazione e che la stessa dovrebbe essere passata in giudicato in quanto non contestata dalla parte medesima. Il resistente ha riferito che l'Istituto non ha proposto ricorso per cassazione. In punto di ammissibilità della domanda, il ricorrente ha dedotto che, essendo la sig.ra Omissis deceduta prima della decisione del giudice ordinario, la domanda di pensione non poteva dalla stessa essere presentata e che l'eccezione di inammissibilità sarebbe comunque tardiva. La difesa dell'Amministrazione ha replicato che l'inammissibilità sarebbe comunque rilevabile d'ufficio, che, allo stato degli atti, la domanda della sig.ra Omissis non risulta prodotta e che il diritto, seppur esistente, dovrebbe comunque essere azionato.	
	In esito alla discussione orale, il giudicante, ritenendo necessario un approfondimento in punto di ammissibilità della domanda, su richiesta concorde delle parti, ha concesso, giusta art. 167, c. 2, c.g.c., il termine di 30 giorni per il deposito di note difensive, con rinvio del giudizio al ruolo del 10.5.2023.	
	Con memoria depositata il 28.4.2023 parte ricorrente ha svolto diffuse considerazioni sulla ammissibilità della domanda.	
	Alla pubblica udienza del 10.5.2023 l'avv. Franco Rusca, per il ricorrente, ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e nelle richieste istruttorie già formulate. L'avv. Alberto Fuochi, per il resistente, ha depositato giurisprudenza e insistito per l'inammissibilità della domanda. Nella discussione, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e richieste. Il giudizio veniva quindi trattenuto	
	5	

	in decisione in ordine all'ammissibilità. Seguiva lettura del dispositivo in	
	udienza. Con sentenza-ordinanza n. 46/2023 veniva dichiarata l'ammissibilità	
	del ricorso in epigrafe, ordinato a INPS, sede di Genova, in persona del legale	
	rappresentante pro-tempore, di quantificare all'attualità le somme spettanti al	
	ricorrente, assegnato il termine di 60 giorni per l'incombente istruttorio e rin-	
	viato il giudizio al ruolo del 25.10.2023.	
	L'INPS ha depositato il 19.10.2023 la documentazione richiesta.	
	Con istanza depositata il 24.10.2023 il ricorrente ha chiesto termine a difesa	
	per l'esame della documentazione depositata da INPS in esecuzione dell'ordi-	
	nanza istruttoria predetta.	
	Alla pubblica udienza del 25.10.2023 per il ricorrente l'avv. Franco Rusca in-	
	siste per il rinvio. La difesa dell'Istituto, in persona dell'avv. Patrizia Sangui-	
	netti, non si è opposta. Con ordinanza a verbale il giudizio veniva rinviato al	
	ruolo del 31.1. 2024.	
	In data 29.1.2024 il ricorrente ha depositato documentazione relativa alla de-	
	terminazione degli importi reclamati, distinti in parte capitale, interessi e mag-	
	gior danno.	
	Alla pubblica udienza del 31.1.2024 per il ricorrente l'avv. Franco Rusca ha	
	instato per nomina di CTU e, in subordine, per un tentativo di mediazione tra	
	le parti. L'avv. Alberto Fuochi, per il resistente, non si è opposto per la CTU e	
	ha aderito alla richiesta di mediazione. Su concorde richiesta delle parti, con	
	provvedimento a verbale il giudizio è stato rinviato al ruolo del 17.4.2024,	
	dando atto che le parti non saranno ulteriormente avvisate.	
	Con memoria depositata il 16.4.2024 il ricorrente ha rassegnato le proprie	
	conclusioni, chiedendo l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla	
	6	

	diffida dell' Omissis; l'accertamento del proprio diritto, quale unico erede di	
	Omissis, alla riliquidazione in aumento del trattamento pensionistico a suo	
	tempo goduto dalla stessa per il periodo dall' Omissis al Omissis, con con-	
	danna dell'Istituto al pagamento di euro 89.542,16, oltre gli interessi nella mi-	
	sura legale e, per l'eventuale importo differenziale in aumento, il maggior	
	danno commisurato alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di	
	scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento.	
	Alla pubblica udienza del 17.4.2024 l'avv. Rusca Franco, per il ricorrente, ri-	
	ferisce circa l'avvenuto accordo quanto alla posta capitale e chiede un rinvio	
	per l'esperimento di un accordo sugli accessori. Per il resistente l'avv. Patrizia	
	Sanguinetti si associa. Con ordinanza a verbale il giudizio è stato quindi rinvio	
	al ruolo del 29.5.2024, senza ulteriore avviso per le parti.	
	Alla pubblica udienza del 29 maggio 2024, l'avv. Franco Rusca insiste per gli	
	interessi come da domanda, non essendo stato raggiunto con controparte un	
	accordo, a differenza di quanto avvenuto per la posta capitale di euro	
	89.542,16. Per il resistente, l'avv. Alberto Fuochi deposita documentazione	
	relativa al calcolo degli interessi e deduce che, come da normativa vigente,	
	l'Istituto calcola gli interessi dal 120 giorno dalla domanda amministrativa	
	(i.e., domanda del 12.11.2021). In replica, l'avv. Franco Rusca osserva che la	
	domanda amministrativa era stata già presentata dalla pensionata. Insiste per	
	l'importo degli interessi come risultante dall'allegato 25 al ricorso. In replica,	
	l'avv. Alberto Fuochi osserva che tale documento contiene anche sanzioni per	
	omesso-ritardato pagamento contributi, che non sono da conteggiare negli in-	
	teressi. Il giudizio veniva quindi definito con la lettura del dispositivo in	
	udienza.	
	7	

	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'odierno ricorrente ha adito questa Corte per ottenere l'annullamento del si-	
	lenzio rifiuto formatosi sulla diffida dell' Omissis, l'accertamento del diritto,	
	quale unico erede della sig.ra Omissis, alla riliquidazione in aumento del trat-	
	tamento pensionistico, a suo tempo goduto dalla stessa, per il periodo dall'	
	Omissis al Omissis, rispettivamente di collocamento in quiescenza e di de-	
	cesso, la condanna, anche a titolo risarcitorio, dell'Amministrazione a corri-	
	spondere il trattamento pensionistico differenziale tra quello goduto	
	dall'ascendente, di cui è unico erede, e quello conseguente alla suddetta rili-	
	quidazione in aumento, nella misura di euro 141.484,66 o in quella diversa,	
	anche maggiore, che dovesse risultare, con maggiorazione di interessi e di ri-	
	valutazione monetaria o del maggior importo tra tali due poste, dalla matura-	
	zione al saldo.	
	1) Con sentenza-ordinanza n. 46/2023 è stata riconosciuta la giurisdizione della	
	Corte sulla domanda, giurisdizione che, oltre ad abbracciare tutte le questioni	
	relative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed	
	alla quantificazione di esso, si estende anche alle problematiche connesse	
	(Cass., ss.uu., nr. 12903/2021). Rilevato che il giudizio pensionistico, peraltro,	
	si configura come giudizio sul rapporto, il <i>pentitum</i> di annullamento e quello	
	di condanna a titolo risarcitorio sono stati dichiarati inammissibili, con conse-	
	guente scrutinio della domanda relativamente ai soli profili previdenziali in	
	senso stretto.	
	Risulta dagli atti di causa che la sig.ra Omissis, dante causa del ricorrente,	
	aveva ottenuto la pensione sulla base di un'anzianità contributiva dalla quale	
	8	

	era stato escluso tutto il periodo di sospensione cautelare. Ella era quindi in-	
	sorta avanti la competente A.G., cui seguiva, in esito ad un articolato conten-	
	zioso, la condanna (sentenza n. Omissis della Corte appello di Genova)	
	dell'A.S.L. n. 3 Genovese al versamento in favore dell'INPS della contribu-	
	zione dovuta per il periodo Omissis - Omissis. La sentenza dava atto del giu-	
	dicato interno relativo alla illegittimità della sospensione cautelare per il pe-	
	riodo Omissis - Omissis e al correlato versamento dei contributi previdenziali.	
	La sentenza del giudice civile, che allo stato degli atti risulta in giudicato, è	
	stata eseguita dall'Amministrazione datrice di lavoro.	
	Osserva il giudicante che alla iniziale domanda giurisdizionale della sig.ra	
	Omissis avanti il giudice civile è seguita, per effetto della riassunzione operata	
	dall'odierno ricorrente, la predetta sentenza n. Omissis della Corte di appello	
	di Genova, alla quale, nonostante il versamento da parte del datore di lavoro	
	dei dovuti contributi previdenziali, non ha fatto seguito da parte di INPS la	
	liquidazione del maggiorato trattamento previdenziale. Ora, è noto che, in caso	
	di sentenza favorevole, gli effetti si considerano prodotti al momento della pro-	
	posizione della domanda. Di conseguenza, nel caso <i>de quo</i> , il diritto alla rili-	
	quidazione del trattamento pensionistico deve ritenersi acquisito al patrimonio	
	della sig.ra Omissis dal momento della domanda dalla stessa introdotta avanti	
	il giudice del lavoro, ragion per cui, essendosi verificato <i>medio tempore</i> il suo	
	decesso, utilmente agisce in questa sede l'odierno ricorrente, unico suo avente	
	causa, che aveva riassunto avanti la Corte di appello di Genova il giudizio ori-	
	ginariamente incardinato dalla genitrice.	
	2). Nel merito il ricorso è fondato nei seguenti termini.	
	Il giudicato civile di cui in narrativa è stato eseguito dal datore di lavoro della	
	9	

	Omissis, con il versamento a favore dell'Istituto previdenziale, per il periodo	
	dal Omissis al Omissis, di euro 123.312,76, a titolo di contribuzione dovuta	
	per tale periodo e di euro 38.558,00 per interessi legali. Il ricorrente sulla scorta	
	di CTP ha quantificato in euro 141.484,66 l'importo differenziale tra il <i>quan-</i>	
	<i>tum</i> pensionistico erogato al proprio dante causa e quello dovuto in assenza	
	della sospensione illegittima, periodo dicembre Omissis -gennaio Omissis, ri-	
	spettivamente di collocamento in quiescenza e di decesso della genitrice. Il	
	resistente ha contestato la quantificazione del credito vantato dal ricorrente in	
	quanto non sussisterebbe alcuna certezza sull'esatto ammontare delle diffe-	
	renze di pensione esposte in ricorso. Ai fini istruttori questo giudicante ha im-	
	partito a INPS, in quanto Autorità pubblica, l'ordine di quantificare all'attualità	
	le somme spettanti al ricorrente, per il titolo in questa sede azionato. Con nota	
	depositata il 19.10.2023 l'Istituto ha quantificato il predetto importo, nella	
	somma capitale di euro 89.542,16, al lordo. La predetta quantificazione è stata	
	contestata dal ricorrente che ha depositato documentazione concernente il ri-	
	conteggio delle differenze pensionistiche, interessi di rivalutazione e maggior	
	danno, con la prima voce pari ad euro 146.026,85. In esito alla pubblica	
	udienza del 31.1.2024, su concorde richiesta delle parti, il giudizio è stato rin-	
	viato al ruolo del 17.4.2024, per consentire un tentativo di mediazione tra le	
	parti. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza del 17.4.2024 parte	
	ricorrente ha concluso per la condanna del resistente per il titolo azionato	
	nell'importo di euro 89.542,16. Alla pubblica udienza del 17.4.2024 il ricor-	
	rente ha riferito circa l'avvenuto accordo delle parti quanto alla posta capitale.	
	E' incontroverso tra le parti il credito vantato dal ricorrente, per il titolo fatto	
	valere in questa sede, nell'importo di euro 89.542,16 per la posta capitale.	
	10	

	In definitiva, il ricorso, <i>in parte qua</i> , merita accoglimento, con condanna	
	dell'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente, per il periodo 1°	
	dicembre Omissis -17 gennaio Omissis, il differenziale tra il trattamento pre-	
	videnziale corrisposto al proprio dante causa e quello dovuto in assenza della	
	sospensione illegittima del rapporto di lavoro, nell'ammontare di euro	
	89.542,16.	
	3). Ai sensi dell'art. 167, c.3, d.lgs. n. 174/2016, il giudice, quando pronuncia	
	sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensioni-	
	stici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno even-	
	tualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito	
	secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma rela-	
	tiva con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.	
	Osserva il giudicante che il regime della rivalutazione e degli interessi è stato	
	affrontato dalle Sezioni riunite di questa Corte (n. 10/2002/QM), che hanno	
	posto i seguenti condivisibili principi: cumulo tra interessi e rivalutazione mo-	
	netaria ammesso ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei	
	primi; decorrenza degli interessi e dell'eventuale credito differenziale da sva-	
	lutazione dal giorno della maturazione del diritto; "maggior importo" tra inte-	
	ressi e rivalutazione monetaria determinato tenuto conto delle percentuali di	
	interessi legali e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed	
	impiegati (ex art. 21, c. 2, disp. att. c.g.c.), rilevato anno per anno, da applicare	
	agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze, a far data dal mo-	
	mento di maturazione del diritto a pensione fino a quello del soddisfacimento	
	del credito, fatta salva l'eventuale prescrizione del diritto.	
	Sulla predetta posta capitale sono quindi dovuti gli accessori di cui all'art. 167,	
	11	

c. 3, d.lgs. n. 174/2016, come da dispositivo.

4). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate giusta D.M. 13 agosto 2022. In ragione della parziale soccombenza del ricorrente e dell'intervenuta mediazione, vengono rideterminate, ex art. 31, c.3, c.g.c., nell'importo di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS, per il titolo in oggetto, alla complessiva somma di euro 89.542,16.

Su tale importo è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.

Liquida in euro 1.500, oltre accessori di legge in quanto dovuti, le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2024